Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 21 agosto 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968.

Nomina di un componente del consiglio direttivo del comitato centrale della Croce rossa italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1965 con cui il prof. Giovanni L'Eltore è stato nominato componente del consiglio direttivo del comitato centrale della Croce rossa italiana per il quadriennio 1° aprile 1965-31 marzo 1969;

Vista la lettera in data 12 febbraio 1968, con cui il prof. Giovanni L'Eltore, essendo stato nominato presidente del pio istituto S. Spirito ed OO.RR. di Roma, ha rassegnato le proprie dimissioni quale componente del consiglio direttivo del comitato centrale C.R.I.;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del nuovo componente del consiglio direttivo del comitato centrale C.R.I., in sostituzione del prof. Giovanni L'Eltore, sino al 31 marzo 1969;

Visto il regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, modificato con regio decreto 10 aprile 1930, n. 496;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 361;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 13 ottobre 1962, n. 1496;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la difesa;

Decreta:

E' nominato componente del consiglio direttivo del comitato centrale della Croce rossa italiana, per lo scorcio del quadriennio 1° aprile 1965-31 marzo 1969, il dott. Silvio Belli, primario dell'ospedale infantile di Trento, in sostituzione del professor Giovanni L'Eltore.

Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1968
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 256

(7818)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1968.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 22 dicembre 1967, registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 218, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, è stato costituito il consiglio d'amministrazione dell'Ente Fucino, ente di sviluppo in bruzzo, per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Considerato che l'ispettore generale veterinario dottor Giorgio Salvi, nominato con il citato decreto del 7 dicembre 1967 componente del detto consiglio di amministrazione su designazione del Ministero della sanità, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che in sua sostituzione è stato designato a far parte di tale organo l'ispettore generale veterinario dott. Giuseppe Comotti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

L'ispettore generale veterinario dott. Giuseppe Comotti è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo, su designazione del Ministero della sanità e in sostituzione dell'ispettore generale veterinario dott. Giorgio Salvi dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1968
Registro n. 12 *Presidenza, foglio n.* 315

(7788)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1968.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Gorizia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Fabbro dott. Luigi, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Terenzio dott. Edoardo, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ferrari dott. ing. Lorenzo, rappresentante del genio civile;

Verzegnassi dott. Ugo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Mosettig per. agr. Italo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Papais Renato, Sfiligoi Edo, Ulian Giuliano, Padovan Giovanni, Padovan Giorgio, Manzin Narciso e Bozzato Secondo, rappresentanti dei lavoratori;

Della Lucia dott. Giuseppe, Zandomeni dott. Armando, Valentinuzzi Carlo e Costantini rag. Silvio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Toso Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1968
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 171

(7752)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1968.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Mantova, presso lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Barozzi dott. Sebastiano, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Minozzi dott. Enrico, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Lanfredi geom. Alberto, rappresentante del genio civile;

Bianchi rag. Edgardo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Daolio dott. Alfredo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Montresor Alberto, Monteverdi Arrigo, Monfardini Gianni, Gioia Roberto, Truzzi Sergio, Colautti Giuseppe e Zucchi Renato, rappresentanti dei lavoratori;

Treccani Tullio, Pacchioni dott. Piermaria, Bordonali Armando e Bertelli geom. Italo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Ghioldi dott. Angelo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1968
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 172

(7753)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1968.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Modena, presso lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Miglia dott. Edvino, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Gherardi dott. Decio, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Cavazzuti ing. princ. Vincenzo, rappresentante del genio civile;

Scianti geom. Giuseppe, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Magherini dott. Luigi, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Vecchi Fernando, Bergonzini Riccardo, Campani Lorenzo, Zinani Aleardo, Bernini Giancarlo, Guerzoni Alcide e Luppi Torquato, rappresentanti dei lavoratori;

Rebuttini comm. Dante, Saltini dott. Giorgio, Zannini dott. Francesco e Torricelli geom. Gilberto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Benatti comm. Ienzo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1968
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 175

(7756)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1968.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Cagliari, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Casula dott. Mario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Demurtas dott. Bruno, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Broi geom. Raffaele, rappresentante del genio civile;

Loy dott. Vincenzo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Presentini dott. Arnaldo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Petricci Tullio, Diliberto Franco, Pisano Carlo, Giovannetti Daverio, Manca Vittorio, Lubrano Salvatore e Mattioli Gianfranco, rappresentanti dei lavoratori;

Loriga dott. Loris, Porcheddu dott. Cosimo, Balata Lucio e Sanna Sergio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Montixi Flavio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1968
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 170

(7751)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1968.
Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Massa Carrara, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Masini dott. Gino, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Trombella dott. Celso, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Zucchini Loris, rappresentante del genio civile;

Fabrizi rag. Vittorio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Bertini dott. Ranieri, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Della Maggesa Luciano, Sermattei Eros, Cordiviole Piero, Leonardi Augusto Cesare, Battelli Giancarlo, Fabbricotti Cesare Carlo e Biggi Leo Napoleone, rappresentanti dei lavoratori;

De Sensi dott. Franco, Evangelisti Emilio, Lagomarsini dott. Giampiero e Ancillotti Roberto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Mosolino comm. Antonio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1968
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 173

(7754)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1968.
Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Rovigo presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composto dai signori:

Presidente:

Stagno dott. Giuseppe, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Monge rag. Giovanni, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Gibin dott. Mario, rappresentante del genio civile;

Brigo rag. Aldo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Bulgarelli per. agr. Riccardo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Zanini Gino, Sangiorgio Mimì, Paggioro Gelindo, Barbiani Ideo, Rossi Giulio, Biancucci Silvano e Doni Dante, rappresentanti dei lavoratori; Campice dott. Pietro, Testa rag. Carlo, Traniello ing. Raffaele e Balladore per. ind. Pietro, rappresentanti dei datori di lavoro;

Virgili geom. Amilcare, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1968
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 178

(7759)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1968.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Mezzegra.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 giugno 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Mezzegra;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Mezzegra;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè fa parte dell'imponente scenario del centro del lago di Como della zona, cioè, più suggestiva del lago stesso, godibile sia dai punti di accesso pubblico come strade e piazze, sia dai natanti del servizio pubblico di navigazione del lago; sia, infine, dai punti di vista della sponda di fronte. Inoltre è caratterizzato da una splendida vegetazione e dal dolce andamento della parte sud che poi si eleva in una successione di boschi e di pascoli a formare un imponente scenario: è caratterizzato anche da misurati insediamenti che compongono un insieme avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Mezzegra ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord-ovest dal confine col censuario di Grona: a nord-est, a est, e sud-est dal territorio del comune di Tremezzo, a sud dal territorio del comune di Tremezzo, a ovest dal territorio del comune di Lenno.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Mezzegra provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 luglio 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Verbale n. 1 - Adunanza del 19 giugno 1967

Convocata con lettera raccomandata 6 giugno 1967, n. 5458, si è riunita oggi 19 (diciannove) giugno millenovecentosessantasette, alle ore 9 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta e passa quindi all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

MEZZEGRA - Tutela paesistica di tutto il territorio.

(*Omissis*).

Il presidente propone alla commissione di vincolare per importante interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intero territorio del comune di Mezzegra così delimitato - a nord-ovest dal confine col censuario di Grona: a nord-est, a est e sud-est dal territorio del comune di Tremezzo, a ovest dal territorio del comune di Tremezzo, a ovest dal territorio del comune di Lenno.

(*Omissis*).

La commissione udito il sindaco, approva con 5 voti favorevoli e quello contrario del sindaco la proposta di vincolo di tutto il territorio del comunè di Mezzegra.

(7796)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1968.
Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 8 della legge 9 luglio 1967, n. 589, con la quale è stato istituito l'Ente autonomo del porto di Trieste;

Visto l'art. 30 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 e l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 666;

Visto il proprio decreto del 9 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 20 novembre 1967, con il quale sono stati nominati i membri del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste;

Vista la lettera del Ministero del bilancio e della programmazione economica n. 5/3014 del 5 giugno 1968 con la quale è stato designato a rappresentare detto Ministero in seno al citato consiglio di amministrazione l'avv. Aldo Terpin;

Considerato che occorre nominare il rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Aldo Terpin è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1968

Il Ministro: SPAGNOLLI

(7763)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1968.
Nomina dei componenti il comitato e il collegio sindacale del Fondo centrale di garanzia per le autostrade.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 382, recante norme per agevolare il finanziamento degli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade;

Visto in particolare l'art. 6 di detta legge, che ha istituito un fondo centrale di garanzia con personalità giuridica e gestione autonoma e con un proprio comitato amministrativo e collegio sindacale;

Visto il medesimo art. 6 della citata legge 28 marzo 1968, n. 382, riguardante la composizione e le modalità di nomina dei componenti i suddetti comitato amministrativo e collegio sindacale;

Decreta:

Il comitato ed il collegio sindacale del Fondo centrale di garanzia, di cui all'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, sono composti come appresso:

Comitato:

Prestipino dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente;

Ruggiero dott. Felice, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Cimmino dott. Gennaro, in rappresentanza del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Del Bo avv. Luigi, in rappresentanza degli altri istituti di credito operanti nel settore del finanziamento agli enti autostradali;

Bruni dott. ing. Mario, in rappresentanza degli enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade.

Collegio sindacale:

Di Blasi dott. Ludovico, in rappresentanza del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente;

Cipriani avv. Giuseppe, in rappresentanza degli istituti di credito operanti nel settore del finanziamento agli enti autostradali;

Morelli avv. Renzo, in rappresentanza degli enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade.

I predetti dureranno in carica tre anni con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1968

Il Ministro: COLOMBO

(7762)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 29 luglio 1968 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signora Birgit Margareta Pagnotta, vice console onorario di Svezia a Napoli.

(7894)

In data 29 luglio 1968 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Mozart Janot Junior, console aggiunto del Brasile a Napoli.

(7895)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita in Lignano Sabbiadoro.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 28 giugno 1968, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato le zone site nel comune di Lignano Sabbiadoro, della superficie complessiva di Ha. 4.79.70, riportate in catasto al foglio n. 43, particelle numeri 111-*b*, 114-*b*, 115-*b* e strade pubbliche, ed ai fogli numeri 45, 46 e 47 (strade pubbliche) del predetto comune.

(7868)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale nei comuni di Pollutri e Scerni

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1968, n. 28327/4650, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Fonzo Renato, nato a Scerni l'8 marzo 1912 e Di Fonzo Eligio-Alberto, nato in Scerni il 3 febbraio 1916, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico e 1° rurale in Pollutri e Scerni, estese mq. 14.160 riportate in catasto alle particelle numeri 104 parte, 95-*i*, 105 parte e 95-*l*, del foglio di mappa n. 22 del comune di Pollutri, ed alle particelle numeri 208-*b*, 205 $^1/_9$, 205 $^1/_{10}$ (queste due ultime proveniente dalle strade) del foglio di mappa n. 1 ed alle particelle numeri 134 parte, 125-*f*, 122-*f*, 122-*g*, 122 $^1/_7$, 122 $^1/_8$, 125-*i* del foglio di mappa n. 2 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 40, 41, 42, 43, 91, 104, 100-*a*, 105.

(7839)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1968, n. 3459/295, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Travaglini Filippo, nato a Casoli il 18 marzo 1913, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estese mq 1100 riportate in catasto alle particelle n. 1 parte, del foglio di mappa n. 40 ed alla particella n. 51-*a i* del foglio di mappa n. 37 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 372 e 373.

(7840)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Consilia »

Con decreto n. 982 dell'8 agosto 1968 il dott. Ugo Grimaldi con domicilio eletto in Marano Equo (Roma) è autorizzato alla libera vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Consilia » che sgorga dalla sorgente Valeria e Consilia in territorio del comune di Marano Equo (Roma).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca a fondo verde, delle dimensioni rispettivamente di cm. 17,5 × cm. 10,5 per le bottiglie da un litro e mezzo litro e di cm. 13,5 × cm. 8,3 per quelle da un quarto di litro e suddivise in tre riquadri.

Nella parte alta dell'etichetta si leggerà « Sorgenti Valeria e Consilia » (in caratteri marrone). Nel riquadro laterale sinistro saranno riportate notizie varie nonchè le indicazioni terapeutiche dell'acqua. In fondo gli estremi del presente decreto. Nel riquadro centrale, su fondo bianco e racchiusa in una cornice operata di colore bianco e marrone sarà rappresentato nella parte alta un disegno raffigurante la chiesa della Madonna del Buon Consiglio con scritto sotto « Augustae matri boni consilii »; poi si leggerà « acqua » (in caratteri marrone) « Consilia » « Diuretica-Antiurica-Antilitiaca-Carbonica-Bicarbonato-Allina » (in caratteri verdi) « Acqua minerale naturale » (in caratteri marroni). Nel riquadro laterale destro, saranno riportati, dall'alto in basso, i dati analitici relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua, secondo l'analisi eseguita nel gennaio 1966 dal prof. Mario Talenti dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma ed il giudizio di purezza batteriologica formulato nel dicembre 1955 dal prof. Vittorio Del Vecchio, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma. Lateralmente è riportata la dicitura « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente » (in caratteri marrone). Nella parte inferiore dell'etichetta si leggerà « Comune di Marano Equo, provincia di Roma ». Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale, raccolta in vaschette di cemento sie in un manufatto realizzato per le opere di captazione, verrà addotta, tramite tubazioni di gres ceramico, in un serbatoio posto nelle vicinanze dello stabilimento e da questo passerà in due vasche per essere avviata all'imbottigliamento.

Lo stabilimento dovrà essere costruito entro due anni a decorrere dalla data del presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(7825)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 159

Corso dei cambi del 20 agosto 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,30	621,30	621,28	621,30	621,25	621,30	621,30	621,30	621,30	621,30
$ Can.	579,10	579,10	579,50	579,15	578,75	579,10	579,11	579,15	579,10	579,10
Fr Sv.	144,19	144,22	144,25	144,23	144,20	144,19	144,22	144,23	144,19	144,21
Kr D.	82.66	82,66	82,69	82,66	82,60	82,66	82,665	82,66	82,66	82,66
Kr N.	86,99	86,99	87,05	86,995	87 —	86,99	86,995	86,995	86,99	87 —
Kr Sv.	120,33	120,35	120,38	120,375	120,20	120,33	120,35	120,375	120,33	120,33
Fol.	171,33	171,26	171,30	171,23	171,30	171,33	171,23	171,23	171,33	171,28
Fr B.	12,42	12,424	12,425	12,4220	12,4150	12,42	12,425	12,4220	12,42	12,42
Franco francese	124,91	124,92	124,92	124,91	125 —	124,91	124,89	124,91	124,91	124,90
Lst	1486.60	1486.45	1486,40	1486,30	1485.50	1486,50	1486,25	1486,30	1486,60	1486.40
Dm occ.	154,57	154,55	154.53	154,525	154,50	154.57	154.53	154,525	154,57	154.56
Scell. Austr.	24,06	24.07	24,07	24,0710	24 —	24,06	24.0725	24,0710	24,06	24.065
Escudo Port.	21,72	21,73	21,65	21,71	21,70	21,72	21,73	21.71	21,72	21,72
Peseta Sp.	8,92	8,93	8,945	8,9250	8,90	8,92	8,925	8,9250	8,92	8,92

Media dei titoli del 20 agosto 1968

Rendita 5 % 1935	107,30
Redimibile 3,50 % 1934	100,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	95.85
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,55
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 agosto 1968

1 Dollaro USA	621,30
1 Dollaro canadese	579,13
1 Franco svizzero	144,225
1 Corona danese	82,662
1 Corona norvegese	86,995
1 Corona svedese	120,362
1 Fiorino olandese	171,23
1 Franco belga	12.423
1 Franco francese	124.90
1 Lira sterlina	1486.275
1 Marco germanico	154,527
1 Scellino austriaco	24,072
1 Escudo Port.	21 72
1 Peseta Sp.	8,925

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a trecentotrentacinque posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Considerato che nella qualifica di vice procuratore della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, sono conferibili mediante pubblico concorso trecentotrentacinque posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trecentotrentacinque posti di vice procuratore in prova nella carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Un terzo dei posti di cui sopra e riservato ai candidati i quali trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicato: diploma di maturità classica o scientifica, ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale degli istituti tecnici dello Stato italiano

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso suddetto, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-meccanica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.
Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui àl decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940. n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298)

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli artt. 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo allo allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire allo ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere

quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso e obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non e incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 5. Dovranno, invece ai sensi dell'art 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabela *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei con-

giunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitato politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 riasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori.

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove critte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia.

L'amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad eclusione di altri di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 11.

Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzione di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni di diritto costituzionale.

Leggi fondamentali concernenti le imposte dirette ordinarie e straordinarie.

Principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Istituzioni di ragioneria generale.

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.
Nozione di statistica.

Art. 12.
Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme per i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro.

Art. 13.
Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamentot di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1968

Il Ministro: PRETI

***Registrato alla Corte dei conti addì* 22 *aprile* 1968°**
***Registro n.* 16 *Finanze, foglio n.* 153**

ALLEGATO ***A***

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso a trecentotrentacinque posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

. . . . lì . . . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . . (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di alte categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso cotrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

(6587)

Avviso relativo all'esito del concorso per esami a dieci posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca «Coltivazioni tabacchi» della carriera di concetto, riservato a periti agrari.

Nel Bollettino ufficiale, parte 2ª dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, relativo al mese di giugno 1968, è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/32559 del 28 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1968, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 33, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale del 10 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 14 luglio 1967.

(7798)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nomina della commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ad un posto di operaio comune (3ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità, con la qualifica professionale di stalliere (OP).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1968, registro n. 4 Sanità, foglio n. 204, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ad un posto di operaio comune (3ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità, con la qualifica professionale di stalliere (OP);

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Ravaioli prof. Leonida, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità, presidente;

D'Amore prof. Angelantonio, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di veterinaria dell'istituto predetto;

Tiecco prof. Gianfranco, ricercatore aggiunto (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di veterinaria dell'istituto predetto;

De Felip prof. Giordano, ricercatore aggiunto (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'istituto predetto;

Toti dott. Leonardo, direttore di sezione (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

E' nominato membro supplente il prof. Zeffirino Orfei, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di veterinaria dell'istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il sig. Franco Monacelli, segretario principale (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

La spesa presuntiva di L. 90.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1968
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 387

(7879)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di «saldatore elettrico ed autogenista».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa 44ª del 4 novembre 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 351/Conc.231 del 5 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1967, registro n. 116 Difesa, foglio n. 230, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, per la qualifica di mestiere di «saldatore elettrico ed autogenista» (7 posti).

(7740)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di «elettricista circuitista».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa 28ª del 13 luglio 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 396/Conc.231 del 25 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1968, registro n. 26 Difesa, foglio n. 191, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, per la qualifica di mestiere di «elettricista circuitista» (7 posti).

(7741)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1155 del 1° marzo 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Savona alla data del 30 novembre 1967;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Savona, nonchè le proposte formulate dall'ordine dei medici e dai comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso specificato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Morante dott. Vincenzo, medico provinciale di Genova;

Bruno dott. Bartolomeo, direttore di sezione della prefettura di Savona;

Cotti prof. dott. Luigi, primario medico dell'ospedale «San Paolo» di Savona;

Abbo prof. dott. Ignazio, primario chirurgo dell'ospedale «Santa Maria di Misericordia» di Albenga;

Bogliolo dott. Giovanni, medico condotto di Savona.

Segretario:

De Lucia dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Savona, addì 5 agosto 1968

Il medico provinciale: LOMBARDI

(7781)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 30 settembre 1967, n. 7720, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1966;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Frosinone, dall'ordine provinciale dei medici chirurghi, nonchè dai comuni interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Bevilacqua dott. Pasquale, vice prefetto vicario.

Componenti:

Cammarota dott. Eligio, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno;

Scozzarella dott. Enzo, medico provinciale capo;

Norcia dott. Arcangelo, primario ostetrico-ginecologo dell'ospedale civile di Frosinone;

Nagar prof. dott. Benito, primario ostetrico-ginecologo dell'ospedale civile di Cassino;

Fiore Matilde, ostetrica condotta.

Segretario:

Pallotta dottoressa Mirella, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Frosinone.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 8 agosto 1968

Il medico provinciale: LANNA

(7913)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1968, n. **37.**

Interventi fitosanitari a cura dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 30 *luglio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale, ferme le disposizioni, in quanto compatibili, della legge regionale 31 gennaio 1957, n. 1, è autorizzata, nei casi di riconosciuta necessità, ad attuare gli interventi fitosanitari di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987, assumendone l'intera spesa.

I relativi programmi, approvati e finanziati dall'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, saranno predisposti dall'Osservatorio fitopatologico per la Sardegna, e potranno essere attuati dal Centro regionale antimalarico ed anti-insetti e dagli altri organi tecnici operanti in agricoltura, nonchè da consorzi di produttori agricoli, secondo le direttive all'uopo impartite dall'osservatorio medesimo.

Art. 2.

Le spese derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente legge fanno carico al capitolo 16612 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 25 luglio 1968

DEL RIO

(7782)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

Errata-corrige

Nella legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, concernente modificazioni ed aggiunte alla legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sull'ordinamento degli uffici e statuto del personale della provincia di Trento, riportata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 5 agosto 1968, all'art. 29 in luogo di: « 1.700.000 » leggasi: « 1.170.000 ».

(7922)

ANTONIO SESSA, *direttore*

ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.